ACCORDO ECONOMICO

Il giorno 18 del mese di febbraio 2013, in Roma, presso la sede del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali si sono incontrati:

- La Società PIEMME S.p.A. rappresentata dal Dott. C. Di Vincenzo (di seguito anche la Società) assistito dall'Avv. E. Paparazzo e dalla Confcommercio Roma in persona di M. E. Russo;

- la Filcams-CGIL in persona di M. Rossi;
- la Fisascat-CISL in persona di A. Magnifico;
- la Uiltucs-UIL in persona di Paolo Proietti;

è presente altresì la RSA.

Premesso che

- Con lettera datata 5 dicembre 2012 la Società PIEMME SPA ha avviato una procedura di licenziamento collettivo ex artt. 4 e 24, L. 223/91 denunciando un esubero pari a 63 unità nelle sedi di Roma, Milano, Napoli, Mestre, Ancona, Lecce e nelle filiali di Brindisi, Latina, Padova, Perugia, Pescara, Pordenone, Salerno, Taranto, Treviso, Udine e Viterbo;
- durante gli incontri svoltisi nell'ambito della fase sindacale attivata ai sensi della Legge 223/1991, le Parti hanno attentamente approfondito e valutato le motivazioni poste alla base del denunciato esubero al fine di individuare possibili strumenti alternativi rispetto al licenziamento collettivo atti a garantire il superamento in tutto o in parte delle problematiche aziendali e, contestualmente, salvaguardare il più possibile gli attuali livelli occupazionali;
- la fase sindacale della procedura si è conclusa in data 21 gennaio 2013 senza il raggiungimento di un accordo deferendo la questione al Ministero del Lavoro per la successiva fase amministrativa.
- dopo ampia analisi e dibattito sugli strumenti da utilizzare, le parti in data odierna, hanno sottoscritto presso il Ministero del Lavoro, un verbale di accordo a conclusione della sopra citata procedura di mobilità;
- ad integrazione del Verbale di Accordo citato al punto che precede, le Parti hanno convenuto quanto di seguito specificato;

tutto ciò premesso le Parti convengono quanto segue

1. Le Premesse costituiscono parte integrante della presente intesa.

2. **Mobilità volontaria ed incentivo all'esodo:** Le parti concordano che, al fine di incentivare il più possibile esodi non traumatici ~~dal mercato del lavoro~~ e fino al termine del periodo della Cig in deroga autorizzata per la Società e comunque entro e non oltre il 31.08.2013, i lavoratori potranno essere collocati in mobilità esclusivamente con il criterio della non opposizione al licenziamento aderendo al piano di incentivazione all'esodo di cui ai commi successivi.
 Per ciò che concerne le incentivazioni all'esodo, le parti convengono sulla definizione delle seguenti modalità:
 - l'azienda erogherà, al titolo di incentivo all'esodo, gli importi di seguito indicati, subordinatamente e condizionatamente alla sottoscrizione da parte di ciascun lavoratore di un verbale di conciliazione in sede sindacale ai sensi degli artt. 410 e 411 c.p.c. e della Legge n. 533/1973 s.m.i., nel quale venga prevista la rinuncia del

lavoratore all'impugnativa del licenziamento, al diritto di precedenza nonché la rinuncia ad avanzare pretese, diritti o ragioni nei confronti della Società che trovino titolo diretto od indiretto nel rapporto di lavoro.

Pertanto ai lavoratori posti in mobilità che sottoscriveranno la transazione di cui al punto precedente l'Azienda erogherà, contestualmente all'atto conciliativo, un importo pari a:

- 12 mensilità per coloro che manifestino la loro non opposizione entro la data del 28 febbraio p.v.;
- 6 mensilità per coloro che manifestino la loro non opposizione dopo il 28 febbraio p.v. e fino alla data del 15 giugno p.v.,

Si precisa che per "mensilità" si intende la retribuzione mensile lorda percepita dal lavoratore precedentemente l'inizio della CIG in deroga e che tale importo, a titolo di incentivo all'esodo, è da intendersi omnicomprensivo dell'indennità sostitutiva del preavviso. Gli importi di cui ai punti che precedono, saranno corrisposti per il 90% a titolo di incentivo all'esodo e per il restante 10% a titolo di transazione generale novativa, a seguito di sottoscrizione di verbale di conciliazione in sede sindacale ex L. 533/1973 s.m.i.

3. **Anticipazione T.F.R.:** Al fine di attenuare gli effetti sociali della CIG in deroga, l'Azienda si impegna ad anticipare il T.F.R., nel periodo antecedente la pubblicazione del Decreto di autorizzazione dell'ammortizzatore, nella misura massima del 70% dell'importo totale, ai lavoratori interessati dalla CIG in deroga e che ne facciano esplicita richiesta.
4. **Ricollocazioni presso l'Outsourcer:** Allo scopo di attenuare gli effetti derivanti dall'operazione di esternalizzazione così come meglio dettagliata nella lettera del 5 dicembre 2012, la Società si impegna, a fronte di specifica manifestazione di disponibilità da parte dei lavoratori interessati, (da comunicare alla Società entro il 21 febbraio p.v.), ad organizzare incontri conoscitivi con la Società che subentrerà nelle attività oggetto di esternalizzazione (Outsourcer). La Società conferma che, l'Outsourcer, si è impegnata a ricollocare presso la sua organizzazione, un numero massimo di 21 unità FTE che potranno essere trasformati in PT - 20 ore settimanali e PT - 30 ore settimanali.

 La ricollocazione avverrà previa adesione, da parte dei lavoratori, al piano di incentivazione all'esodo della Società PIEMME S.p.A. come di seguito determinato.

 Per i lavoratori che rientreranno nella sopra citata ricollocazione, sarà riconosciuto, a titolo di incentivazione all'esodo, un importo pari a una mensilità subordinatamente e condizionatamente alla sottoscrizione da parte di ciascun lavoratore di un verbale di conciliazione in sede sindacale ai sensi degli artt. 410 e 411 c.p.c. e della Legge n. 533/1973 s.m.i., nel quale venga prevista la rinuncia del lavoratore all'impugnativa del licenziamento, al diritto di precedenza nonché la rinuncia ad avanzare pretese, diritti o ragioni nei confronti della Società che trovino titolo diretto od indiretto nel rapporto di lavoro ivi inclusa l'indennità di mancato preavviso.

 Si precisa che per "mensilità" si intende la retribuzione mensile lorda percepita dal lavoratore precedentemente l'inizio della CIG in deroga e che l'importo sopra determinato, sarà saranno corrisposto per il 90% a titolo di incentivo all'esodo e per il restante 10% a titolo di transazione generale novativa, a seguito di sottoscrizione di verbale di conciliazione in sede sindacale ex L. 533/1973 s.m.i.

Letto, confermato e sottoscritto

PIEMME S.p.A.

FILCAMS-CGIL

FISASCAT-CISL

CONFCOMMERCIO ROMA

UILTUCS-UIL

RSA